

Roma, 2 aprile 2021

Prot. N. 77 /2021/SG

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Oggetto: Decreto legge 44/2021

Care colleghe e cari colleghi,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da CO-VID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”. Nell’allegarvi il testo vi illustriamo di seguito le novità di interesse per i settori che rappresentiamo.

Sanità**Scudo penale per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2**

L’art. 3 prevede che, qualora l’utilizzo del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione, è esclusa la punibilità per i casi di omicidio colposo (ex art. 589 codice penale) e lesioni personali colpose (ex art. 590 codice penale) verificatisi a causa della somministrazione vaccinale contro le infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria.

Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

L’art. 4 dispone che fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali la vaccinazione è obbligatoria e costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il comma 2 prevede una ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate dal medico di medicina generale che determinano un pericolo per la salute. Ferma restando la disciplina prevista per i lavoratori fragili dall’art. 26 comma 2 e 2 bis del dl 18/2020, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti esentati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (comma 10). Per il medesimo periodo nell’esercizio dell’attività libero-professionale i soggetti esentati adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 21 aprile 2021.

Al fine di individuare i soggetti non vaccinati, entro il 6 aprile 2021 ogni Ordine professionale deve trasmettere alla regione o alla provincia autonoma l’elenco degli iscritti. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori soggetti ad obbligo vaccinale trasmettono l’elenco dei propri

dipendenti con tale qualifica alla regione o alla provincia autonoma competente. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione segnalano immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. Ricevuta la segnalazione, l'ASL di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, decorsi i cinque giorni, l'azienda sanitaria locale invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato entro tre giorni dalla somministrazione deve trasmettere alla Asl la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Qualora venga accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale l'ASL competente, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. **L'adozione dell'atto di accertamento determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Una volta ricevuta la comunicazione dalla Asl competente il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori che non implicano comunque rischi di diffusione del contagio, con il trattamento corrispondente.**

Se l'assegnazione a diverse mansioni non è possibile, il lavoratore viene sospeso e per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento. La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Procedure concorsuali

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, l'art. 10 introduce modalità semplificate per lo svolgimento delle prove concorsuali in deroga alla disciplina ordinaria:

- nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nonché la possibilità di svolgere in videoconferenza la prova orale (garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali)
- una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

In ragione del numero di partecipanti è possibile prevedere l'utilizzo di sedi decentrate affidando al Dipartimento della funzione pubblica l'individuazione delle medesime anche sulla base della

provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti (art. 247 comma 2 D.L. 34/2020 cd. Rilancio). Se necessario è ammissibile la non contestualità delle prove concorsuali assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Fino al permanere dello stato di emergenza (ad oggi 30 aprile 2021) per le procedure concorsuali i cui bandi sono stati pubblicati alla data del 1° aprile 2021 qualora non sia stata svolta alcuna attività le amministrazioni prevedono l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali e la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza nonché il ricorso a sedi decentrate individuate dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base della provenienza geografica dei candidati ex art. 247 del DL Rilancio. Le medesime amministrazioni, possono anche prevedere la fase di valutazione dei titoli dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni possono prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

Il comma 5, inoltre, estende tali disposizioni, anche in deroga al bando, alle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

Il comma 4 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA provveda al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (2.800 unità di personale a tempo determinato per le amministrazioni pubbliche che, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e per le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Le assunzioni vengono effettuate in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023 (art. 1 co. 179, della l. 178/2020). I contratti hanno durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi. Il reclutamento viene effettuato mediante procedura concorsuale semplificata, in deroga alla disciplina ordinaria per lo svolgimento dei concorsi pubblici, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.

A partire dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico (comma 9).

Assunzioni presso il Ministero della Giustizia

L'art. 10 comma 11 dispone che le assunzioni di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi presso il Ministero della Giustizia (ex art. 1, comma 925 della legge 178/2020) possono avvenire mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data del 30 aprile 2021.

Personale educativo – scolastico

L'art 2 dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia. Tale disposizione è derogabile solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Assunzione lavoratori socialmente utili e impegnati in attività di pubblica utilità

L'art. 8 comma 1 estende dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione), e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

L'art. 8 comma 2 estende dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 l'autorizzazione a prorogare i contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità della regione Calabria per consentirne il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato (art. 1 comma 207 l. 147/2013)

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli



All: Testo dl 44_2021